

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI  
TRAMITE PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DELL'U.S.R. PER L'EMILIA ROMAGNA  
IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA COLLEGALE N. 4503/2026  
EMESSA DALLA SEZIONE QUARTA DEL TAR NAPOLI  
NELL'AMBITO DEL RICORSO R.G.N. 4467/2025

Il sottoscritto Avv.to Sergio Mascolo, Difensore in giudizio della Prof.sa Giuseppina Grieco, nata a Torre del Greco (NA) il 27/11/1984 ed ivi residente alla Via Lamaria n. 39, con domicilio digitale all'indirizzo PEC [sergio.mascolo@ordineavvocatita.it](mailto:sergio.mascolo@ordineavvocatita.it), nel giudizio amministrativo da quest'ultima proposto e pendente innanzi al TAR Campania/Napoli, Sezione IV, RG 4467/2025

contro

il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t. e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, in persona del Direttore Generale p.t., entrambi rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui uffici sono domiciliati in Bologna, via Guido Reni n. 4 (PEC: [ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it))

nonché nei confronti dei

Sig.ri Chiara Affabile, De Cunto Fabrizio, Spinosa Chiara, Santoro Giovanni, Vaccaro Giuseppe, Concilio Sara, Cozzolino Annalisa e Mauro Giulia, tutti non costituiti in giudizio

e di Andreozzi Gaetano, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Eduardo, Alessandro ed Antonio Romano e

di Grimaldi Claudia, rappresentata e difesa dall'Avv.to Stefano Marzatico

in esecuzione all'ordinanza collegiale n. 4503/2026, pubblicata il 17 luglio 2026, dalla Sezione Quarta del Tar Campania, sede di Napoli, con cui è stata disposta a carico di parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione per pubblici proclami in relazione al giudizio RG n. 4467/2025, secondo le modalità stabilite dalla predetta medesima ordinanza, provvedono all'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, fornendo le seguenti informazioni ed

AVVISA

Quanto segue:

1. **Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso:**  
TAR CAMPANIA/NAPOLI, SEZIONE IV, NUMERO DI REGISTRO GENERALE 4467/2025, ORDINANZA N.4503/2026 PUBBLICATA IL 17 LUGLIO 2026.
2. **Nome del ricorrente e dell'amministrazione intimata:**

Nome del ricorrente:

**GRIECO GIUSEPPINA** (C.F. GRCGPP84S67L259F), nata a Torre del Greco (NA) il 27/11/1984 ed ivi residente alla Via Lamaria n. 39, rappresentata e difesa come da mandato depositato nel fascicolo telematico di causa telematico dall'Avv.to Sergio Mascolo (MSC-SRG64E02L845X) del Foro di Torre Annunziata ed elettivamente domiciliata presso il domicilio telematico del Difensore (sergio.mascolo@ordineavvocatita.it)

Amministrazioni intime:

- Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t.;
- Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, in persona del legale rapp.te p.t.;
- Controinteressati già individuati nominativamente: Sig.ri Chiara Affabile, De Cunto Fabrizio, Spinosa Chiara, Santoro Giovanni, Vaccaro Giuseppe, Concilio Sara, Cozzolino Annalisa, Mauro Giulia, Andreozzi Gaetano e Grimaldi Claudia,

**3. Gli estremi dei provvedimenti impugnati e riassunto dei motivi di ricorso**

Con ricorso introduttivo è stato chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

- 1) Del Decreto del Direttore Generale dell'U.S.R. per l'Emilia-Romagna prot. n. 707 dell'11/07/2025, notificato mediante pubblicazione sul sito istituzionale in pari data, con cui è stata approvata e pubblicata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di I grado (D.M. 205/2023), per la Classe di Concorso A001 - Arte e immagine, relativa alla Regione Campania, nella parte in cui colloca la ricorrente in posizione deteriore a causa dell'errata valutazione dei titoli;
- 2) Della scheda di valutazione dei titoli della ricorrente, denominata "*RIEPILOGO*", elaborata in data 24/06/2025, nella parte in cui omette di attribuire qualsivoglia punteggio per il titolo di "*Specializzazione per il sostegno*"
- 3) Ove occorra, del verbale della Sottocommissione 7 della C.d.C. A001 nella parte relativa alla valutazione dei titoli della ricorrente
- 4) Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, lesivo degli interessi della ricorrente.

**MOTIVI DI RICORSO:**

La Dott.ssa Grieco ha partecipato al concorso ordinario indetto con D.M. n. 205/2023 per la classe di concorso A001 – Arte e Immagine, Regione Campania e nella relativa domanda di partecipazione ha dichiarato il possesso della specializzazione per le attività di sostegno nella sezione dedicata al "Posto di sostegno", indicando il conseguimento del titolo in data 16 giugno 2023;

Per mero errore materiale la candidata non ha ripetuto la medesima dichiarazione nella distinta sezione della domanda dedicata agli "Altri titoli valutabili".

La Commissione ha riconosciuto il titolo ai fini dell'ammissione alla procedura, salvo poi ignorarlo nella successiva fase di attribuzione del punteggio, dando luogo a un'evidente contraddizione dell'azione amministrativa.

In occasione della prova orale, la ricorrente ha consegnato alla Commissione i titoli in originale, ricevendone regolare attestazione mediante ricevuta sottoscritta e timbrata dall'Ufficio Scolastico Regionale.

Nonostante ciò, con la scheda di valutazione dei titoli pubblicata il 24 giugno 2025, la Commissione ha omesso di attribuire i cinque punti previsti per il titolo di specializzazione sul sostegno, determinando un'erronea valutazione dei titoli posseduti dalla candidata ed il successivo decreto dell'11 luglio 2025, di approvazione della graduatoria definitiva, ha consolidato tale errore.

La ricorrente ha quindi presentato diverse istanze di rettifica in autotutela mediante PEC, indirizzate agli uffici competenti, evidenziando l'errore materiale e chiedendone l'immediata correzione, rimaste prive di qualsiasi riscontro.

Con i cinque punti spettanti per la specializzazione sul sostegno, il punteggio complessivo della ricorrente salirebbe a 210,25 punti, consentendole di collocarsi in posizione utile per l'immissione in ruolo.

1) Primo motivo – Violazione dell'art. 6 della legge n. 241/1990, dei principi di buon andamento, correttezza e buona fede, nonché del dovere di soccorso istruttorio. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, poiché la candidata aveva già dichiarato il possesso della specializzazione sul sostegno nella medesima domanda di partecipazione, sia pure nella sezione dedicata ai requisiti di accesso ("*Posto di sostegno*") e non in quella relativa ai titoli valutabili. L'omissione sarebbe consistita esclusivamente nella mancata duplicazione della medesima informazione all'interno della stessa istanza.

Poiché il titolo era già stato dichiarato, l'Amministrazione ne era a conoscenza e la Commissione aveva anche acquisito il titolo in originale in occasione della prova orale, l'errore era immediatamente riconoscibile e facilmente sanabile.

Secondo la ricorrente, quindi, la Commissione avrebbe svolto un'istruttoria incompleta, privilegiando un formalismo privo di qualsiasi utilità sostanziale e violando il dovere di collaborazione con il privato previsto dall'art. 6 della legge n. 241/1990

1) Secondo motivo – Violazione della disciplina generale dei concorsi pubblici (D.P.R. n. 487/1994, D.P.R. n. 272/2004, D.P.R. n. 70/2013 e Direttiva n. 3/2018). Eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza e disparità di trattamento.

Con il secondo motivo di ricorso si evidenzia la contraddittorietà dell'operato amministrativo per avere la Commissione ritenuto valido il titolo di specializzazione ai fini della partecipazione al concorso ed aver contemporaneamente ignorato quello stesso identico titolo nella fase di attribuzione del punteggio.

Tale comportamento viola il principio di coerenza dell'azione amministrativa.

L'Amministrazione avrebbe letto la domanda in modo frammentario, anziché unitario, producendo una situazione manifestamente irragionevole: una candidata effettivamente in possesso del titolo è stata trattata allo stesso modo di chi quel titolo non lo possiede, con conseguente disparità di trattamento e sviamento della finalità meritocratica della procedura concorsuale.

Secondo motivo – Violazione della disciplina generale dei concorsi pubblici (D.P.R. n. 487/1994, D.P.R. n. 272/2004, D.P.R. n. 70/2013 e Direttiva n. 3/2018). Eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza e disparità di trattamento

2) Terzo motivo – Violazione dell'art. 4 del D.M. n. 205/2023 e dell'Allegato B, punto B.4.9. Errata applicazione della *lex specialis*. Eccesso di potere per travisamento dei fatti.

La terza censura riguarda direttamente la violazione della disciplina concorsuale.

L'Allegato B del D.M. n. 205/2023 prevede in maniera vincolata l'attribuzione di 5 punti per il possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.

LA Commissione non disponeva di alcuna discrezionalità nell'attribuzione del relativo punteggio, in quanto il titolo era effettivamente posseduto dalla candidata ed il suo mancato riconoscimento deriva esclusivamente dal precedente errore istruttorio e dal mancato esercizio del soccorso istruttorio.

Ne consegue che la graduatoria risulterebbe direttamente viziata per violazione della *lex specialis*, poiché il punteggio attribuito non corrisponde ai criteri obbligatori fissati dal bando.

#### **4. I controinteressati**

Tutti i soggetti, genericamente indicati, utilmente collocati nella impugnata graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola

secondaria di I grado (D.M. 205/2023), per la Classe di Concorso A001 - Arte e immagine, relativa alla Regione Campania.

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it), attraverso le modalità rese note sul sito medesimo
6. La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con Ordinanza n.4503/2026 nell'ambito del giudizio NRG 4467/2025 pubblicata dal Tar Campania Sezione IV in data 17 luglio 2026, che si allega in copia al presente atto, unitamente a copia integrale del ricorso introduttivo.

Si fa presente che, in ottemperanza a quanto prescritto dal Giudice Amministrativo, l'U.S.R. per l'Emilia Romagna ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, il testo integrale del ricorso e dell'ordinanza di autorizzazione – così come consegnati da parte ricorrente – in calce al quale dovrà essere inserito un Avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a) La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza n.4503/2026 nel giudizio NRG 4467/2025, pubblicata dal Tar Campania/ Napoli Sez. IV, in data 17 luglio 2026.
- b) Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it), attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

L'U.S.R. per l'Emilia Romagna non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, l'ordinanza che dispone la notifica per pubblici proclami e gli avvisi;

L'U.S.R. per l'Emilia Romagna dovrà rilasciare alla parte ricorrente, al seguente indirizzo PEC [sergio.mascolo@ordineavvocati.it](mailto:sergio.mascolo@ordineavvocati.it), un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso e dell'ordinanza, reperibile in un'apposita sezione del sito nominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

L'U.S.R. per l'Emilia Romagna dovrà curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento, denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e l'ordinanza.

Si chiede, pertanto, che l'U.S.R. per l'Emilia Romagna per l'Emilia Romagna dia corso ai predetti adempimenti e, stante i tempi stringati fissati nell'allegata ordinanza ( *"dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione della presente Ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la segreteria della sezione, entro il successivo termine perentorio di 15 giorni dal primo adempimento.,"*) si chiede a codesta U.S.R. per l'Emilia Romagna di procedere con urgenza agli adempimenti richiesti dal TAR e con il presente atto.

Si allegano, con file separato:

- Ricorso introduttivo iscritto al n. RG 4467/2025 Tar Campania/Napoli
- Ordinanza n. 4503/2026 Tar Campania/Napoli Sez. IV

#### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv.to Sergio Mascolo, quale difensore della Prof. Grieco Giuseppina ai sensi di legge

#### ATTESTA

Che le copie dei documenti allegati al presente avviso, del ricorso, dell'Ordinanza n° 4503/2026 del Tar Campania/Napoli - Sez. IV – pubblicata il 17 luglio 2026, sono conformi alle copie informatiche contenute all'interno del fascicolo telematico RG n° 4467/2025 del Tar Campania/Napoli, Sez. IV.

Si allega al presente avviso:

- Ricorso introduttivo iscritto al n. RG 4467/2025 Tar Campania/Napoli
- Ordinanza n. 4503/2026 Tar Campania/Napoli Sez. IV

FIRME DIGITALI

Avv.to Sergio Mascolo